

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al di fuori dei casi di cui all'art. 220, comma 1 del decreto stesso.

Delibera n. 297 del 17 giugno 2024

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

TENUTO CONTO che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore – fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, comma 1, del richiamato d.lgs. n. 36/2023 – costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell'Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni *ex ante* e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

RITENUTO opportuno adottare criteri omogenei e un *iter* procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di contratti pubblici;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:



1. «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
2. «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
3. «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
4. «Ufficio», l'ufficio dell'Autorità competente per materia;
5. «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Art. 2 – Oggetto

1. L'Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, comma 1.
2. L'attività consultiva è svolta:
 - a) nei casi indicati nell'art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell'art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
 - b) quando la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell'impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1.
3. Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell'adozione di eventuali atti regolatori e, ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

Articolo 3 – Soggetti richiedenti

1. Possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all'art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:
 - a) per i pareri previsti all'art. 1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
 - b) per i pareri previsti all'art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
 - c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
 - d) per i pareri previsti dall'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l'interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
 - e) sull'applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all'art. 1, comma 1, lett. a), dell'Allegato I.1 del Codice, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

Articolo 4 – Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di parere è inoltrata all'Autorità mediante il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente ad una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile.

2. La richiesta deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere e deve illustrare compiutamente e in maniera chiara il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.
3. La richiesta deve essere sottoscritta, in formato digitale, dal legale rappresentante o dal RPCT dell'amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato di cui all'art. 3, co. 1.
4. Nella richiesta di parere i soggetti interessati segnalano i dati personali che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione del parere ai sensi dell'art. 8.

Articolo 5 – Inammissibilità della richiesta

1. Sono ritenute inammissibili le richieste che:
 - a) non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
 - b) non contengono gli elementi indicati all'art. 4 o che rinviando genericamente ad allegata documentazione;
 - c) non sono sottoscritte dall'organo competente, ai sensi dell'art. 4, comma 3;
 - d) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;
 - e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Autorità
 - f) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale, avente il medesimo contenuto dell'istanza, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità.

Articolo 6 – Archiviazione delle richieste

1. L'Ufficio competente valuta l'ammissibilità delle richieste di parere ai sensi dell'art. 5 e provvede ad archiviare le richieste ritenute inammissibili, comunicando al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle archiviazioni predisposte.
2. L'elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 7 – Istruttoria e adozione del parere

1. L'Ufficio, con riferimento alle richieste di parere non archiviate ai sensi dell'art. 6, svolge l'istruttoria di norma entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità.
2. L'Ufficio elabora una proposta di parere e la sottopone all'approvazione del Consiglio.
3. Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione giuridica sottoposta, pur avendo le caratteristiche di rilevanza di cui all'art. 2, comma 2 lett. b), è di agevole interpretazione per via di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati. In tal caso il parere è adottato sotto forma di atto a firma del Presidente ed è oggetto di pubblicazione con le modalità di cui all'art. 8.
4. I pareri di cui ai commi 2 e 3, approvati dal Consiglio, sono trasmessi alle parti interessate a cura dell'Ufficio.
5. Il Consiglio, ovvero il Presidente in casi di urgenza e salva ratifica del Consiglio, può disporre la trattazione di richieste di parere che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 2.

Articolo 8 – Pubblicità



1. I pareri adottati ai sensi dell'art. 7 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità, tenendo conto dell'eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 9 – Abrogazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con la Delibera n. 1102 del 21 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018 e successivamente modificato con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021, pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 24 giugno 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente